

STATUTO

**TAITLE INGEGNO
MULTIFORME SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TOLFA RM PIAZZA ARMANDO DIAZ
9

Numero REA: RM - 1577455

Codice fiscale: 15236941009

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO
REP. N° 343 RACC. N° 254

STATUTO DELLA SOCIETÀ
"TAITLE INGEGNO MULTIFORME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"

Art. 1 - denominazione

È costituita una società cooperativa sociale denominata:
"TAITLE INGEGNO MULTIFORME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA".

La società è Ente del Terzo Settore, nonché Impresa Sociale,
ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 - sede

La Cooperativa ha sede in Tolfa (RM).
Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo
statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali,
succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località
del territorio nazionale.

Art. 3 - durata

La Società ha durata indeterminata e potrà essere sciolta
anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - scopi ed oggetto

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza
fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a),
della legge 8 novembre 1991 n. 381; facendo conseguire sia ai
soci cooperatori che a terzi beni e servizi di particolare
rilevanza sociale a migliori condizioni rispetto a quelle
ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e
la sicurezza dei soci e dei terzi suddetti. La cooperativa
persegue quindi, unitamente all'interesse dei soci
cooperatori, utenti e fruitori dei servizi sociali, finalità
generali di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie
e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e
socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della
beneficenza, educazione, istruzione e formazione, a favore
degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le
migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale
e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le
situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di
disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere
forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di
intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla
condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente,
sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori
di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai
propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei
servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività
lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle



Manfredi

*Carlo Trovati
Saverio Lazzarini
Emanuela Morabito*

di servizi civili, campi scuola, campus estivi, ludoteche, parchi di archeologia sperimentale, fattorie didattiche, centri linguistici, aree gioco tematiche, parchi avventura, realizzazione attività didattiche, visite guidate, laboratori e sistemi di audio/video guida, realizzazione di progetti grafici e servizi fotografici;

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

- l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

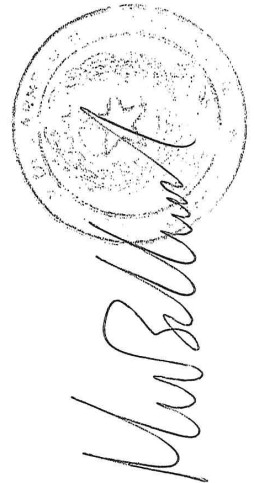
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Essa potrà compiere in relazione all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, nei limiti delle leggi speciali in materia, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto strumentale e non prevalente rispetto all'oggetto sociale di cui sopra e mai nei confronti del pubblico.

La società potrà, soltanto in relazione all'oggetto sociale di cui sopra prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi e senza alcun limite parimenti aprire, chiudere e movimentare conti correnti bancari e tutte le altre operazioni bancarie comunque sempre connesse all'oggetto sociale.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In



Giuseppe Fedi
Stefano Jacomelli
Mauro Allorandi

11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/1992 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 7 - ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

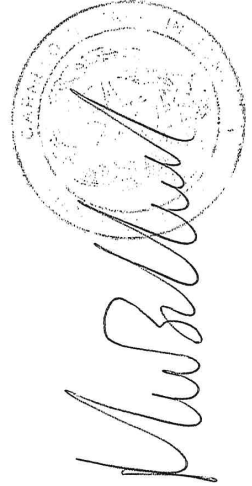
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di



Giuseppe Trovati
Silvia Iaconelli
Emmanuel Maresca

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, o altro mezzo che assicuri la ricevuta di consegna, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. Le deliberazioni di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che ne assicuri la ricevuta di consegna. Si applica l'art. 2533 c.c.

Art. 12 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 13 - rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/1992 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione avrà luogo entro centottanta giorni dall'approvazione del predetto bilancio. Si applica l'art. 2535 c.c. La liquidazione non comprende l'eventuale sovrapprezzo versato.

TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è suddiviso in quote sociali ai sensi di legge, il cui valore non può essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 15 - cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno; le stesse non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Si applica l'art. 2530 c.c.

Art. 16 - esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.



Handwritten signature: Maurizio

Handwritten signatures: Gino Fedi, Sime Focarelli, Emanuele Allard

Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 c.c., potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dall'organo di controllo.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni socio a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento o messaggio di posta elettronica, al domicilio o indirizzo comunicato alla società, e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

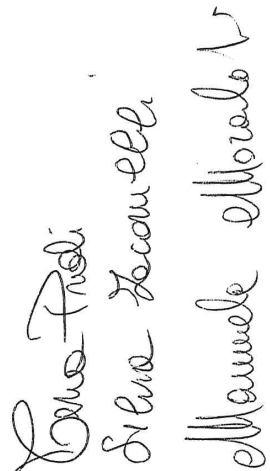
L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, si oppone alla trattazione dell'argomento.

A tal fine l'amministratore o i componenti l'organo di controllo se nominato, non presenti all'Assemblea, dovranno rilasciare prima della riunione apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

A circular stamp is visible at the top of the signature. Below it, the name "P. Bazzani" is written in a cursive, handwritten style.Three handwritten signatures are written vertically. From top to bottom, they appear to be "Enzo Fedi", "Silvia Zaccarelli", and "Maurizio Morelli".

presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti di tutti i soci; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune potrà provvedere direttamente il Consiglio di Amministrazione.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25 - composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Gli amministratori devono essere soci e possono essere rieletti. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Art. 26 - durata in carica

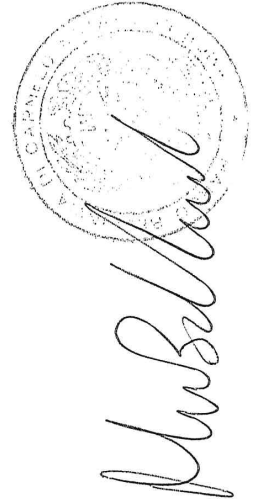
Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi sociali, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Agli Amministratori l'Assemblea può riconoscere un compenso, anche sotto forma di gettoni di presenza. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 27 - convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali purché in Italia, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.

La convocazione è fatta coi mezzi che diano prova di ricezione compresa raccomandata o messaggio di posta elettronica almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica. Le



Dono Fedi
Diana Zaccarelli
Emanuele Allorabli

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, compete a quelli rimasti in carica proporre d'urgenza ai soci l'adozione della nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, non si provveda in tal senso la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

Art. 30 - presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 31 - composizione, durata, compiti

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società potrà nominare un organo di controllo composto di tre sindaci effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori legali), designati con decisione dei soci che provvedono altresì alla nomina del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. La società, viceversa, dovrà nominare l'organo di controllo nei casi in cui sia obbligatorio per legge. I sindaci rimangono in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio in relazione al quale sono stati nominati.

In alternativa, l'organo di controllo, con decisione dei soci, può essere costituito da un solo membro effettivo, obbligatoriamente iscritto presso il Registro dei revisori legali.

L'organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita altresì la revisione legale dei conti, nonché le altre funzioni ad esso demandate dalla legge.

Ad esso si applicano le norme di legge in materia.

L'organo di controllo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, riferisce sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.



Manuel...

*Dono Troia
S'era Tocampelli
Maurizio Mollard...*